

Decreto n.
Prot. n.

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull’Istruzione Universitaria;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Siena revisionato ed emanato con D.R. n. 146 del 15 aprile 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 18 maggio 2021;
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 55.13 del 31.01.2013;
- Visto il Regolamento Quadro per la realizzazione dei Regolamenti dei Centri di Ricerca e Servizi emanato con D.R. n. 363 del 10 agosto 2015;
- Visto il D.R. n. 169 del 31 marzo 2023 con il quale è stato istituito il Centro di Ricerca e Servizi dell’Università per Stranieri di Siena denominato Centro “Stranieri e Scuola” - StraS;
- Visto il testo del Regolamento interno di funzionamento del Centro di Ricerca e Servizi denominato Centro “Stranieri e Scuola” – StraS, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 30 maggio 2023 ed emanato con D.R. n. 283 del 6 giugno 2023;
- Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine grado”;
- Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
- Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e, in particolare, l'art. 1, commi da 115 a 120;
- Visto il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, comma 180 e comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e, in particolare, gli articoli 2-bis, 2-ter, 13 e 18-bis;
- Visto l'art. 44, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, concernente «Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie», e, in particolare, il comma 1, lettera d), che ha introdotto l'art. 2-bis al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che, al comma 4, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell’Istruzione e del Merito e con il Ministro dell’Università e della Ricerca, la definizione dei contenuti e la strutturazione dell’offerta formativa iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (pubblicato nella G.U. n. 224 del 25/09/2023);
- Considerato che il Decreto di cui sopra prevede come requisiti di sede e/o percorso formativo del Centro, ai fini dell’accreditamento dei percorsi di formazione iniziale:
 - l’individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università in possesso di specifiche competenze relative al percorso;

- la costituzione della giunta, di cui fanno parte il coordinatore/coordinatrice e i direttori dei percorsi formativi;
- la presenza, nell'organo deliberante del Centro, dei componenti della giunta e di un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR;
- Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 dispone inoltre per i Centri:
 - la previsione di un consiglio didattico per ogni percorso di formazione iniziale, composto da professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, da docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza degli studenti;
 - l'impiego di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso i centri per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
- Ravvisata la necessità, pertanto, di adeguare il Regolamento interno di funzionamento del Centro di Ricerca e Servizi denominato Centro "Stranieri e Scuola" – StraS a quanto disposto dal DPCM di cui sopra;
- Visto il verbale del Consiglio Direttivo del Centro "Stranieri e Scuola" – StraS del 13 ottobre 2023 circa la proposta agli Organi di modifica del Regolamento interno di funzionamento del Centro;
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 25 ottobre 2023;

DECRETA

l'emanazione del "REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA E SERVIZI DENOMINATO CENTRO "STRANIERI E SCUOLA" – STRAS" nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante (All. A).

Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 283.23 del 6 giugno 2023, è pubblicato all'Albo on line e sul sito web dell'Ateneo ed entra in vigore dalla data di emanazione.

Siena,

IL RETTORE
(prof. Tomaso Montanari)*

La compilatrice: dott.ssa Ginevra Mazza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

**REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO
DEL CENTRO DI RICERCA E SERVIZI "STRANIERI E SCUOLA"
(STRAS)**

Art. 1.

Costituzione e Finalità del Centro StraS

1. Il Centro StraS – Stranieri e Scuola - di seguito denominato "Centro" dell'Università per Stranieri di Siena, di seguito denominata "Università o Ateneo", istituito con Decreto Rettorale n. 169 del 31/03/2023, è costituito come Centro di Ricerca e Servizi ai sensi degli artt. 24 comma 2 e 28 commi 1e 2 dello Statuto di Ateneo.
2. Esso è preposto ad attività di ricerca e servizi dell'Ateneo nell'ambito della didattica delle discipline umanistiche e in particolare si propone di favorire:
 - a) la ricerca sui quadri teorici e sulle prospettive metodologiche per l'insegnamento delle discipline umanistiche nel contesto scolastico e in stretta relazione con la didattica universitaria, dove si formano i/le futuri/e docenti;
 - b) la collaborazione scientifica e lo scambio intellettuale tra i/le docenti dell'università e i/le docenti della scuola;
 - c) l'elaborazione, attraverso la lente della cifra identitaria "straniera" dell'Ateneo, di strumenti pedagogici a curvatura multifocale, transculturale e inclusiva e il loro processo di rifrazione nel contesto della scuola pubblica italiana come spazio di educazione alla cittadinanza;
 - d) la formazione e l'aggiornamento didattico-disciplinare dei/delle docenti.

Art. 2

Compiti del Centro

1. Nell'ambito delle finalità espresse all'art. 1, il Centro:
 - a) promuove e svolge attività di studio e ricerca su temi concernenti le didattiche disciplinari di area umanistica, con un'attenzione particolare per il confronto tra gli approcci metodologico-disciplinari, le identità (multi/trans) culturali e gli stili di apprendimento, ma anche sul ruolo e sulle prospettive della scuola pubblica italiana, inquadrata in un'ottica internazionale;
 - b) garantisce la consulenza scientifica, la collaborazione e il coordinamento, all'interno dell'Ateneo, a tutte le iniziative di formazione e aggiornamento rivolte al personale della scuola;
 - c) costituisce il *trait d'union* tra l'Ateneo e le istituzioni locali, nazionali e internazionali in ambito scolastico-educativo;
 - d) cura la programmazione didattica e l'erogazione della formazione iniziale dei/delle docenti della scuola secondaria, in sinergia con il Dipartimento di Studi Umanistici e nel rispetto della normativa vigente (D.L. 30.04.2022 n. 36 convertito con modificazioni in Legge 29.06.2022 n. 79);
 - e) garantisce l'attivazione di stage e tirocini tramite accordi e convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale e con singoli Istituti scolastici;

- f) organizza e gestisce percorsi di formazione e aggiornamento in servizio dei/delle docenti, nella forma di workshop, cicli di conferenze, summer/winter school, in autonomia o in collaborazione con il Dipartimento e/o con altri Centri dell'Ateneo;
- g) organizza convegni, seminari, giornate di studio, presentazioni di libri e iniziative di ricerca su temi di proprio specifico interesse, in autonomia o in collaborazione con il Dipartimento e/o con altri Centri dell'Ateneo;
- h) supporta la realizzazione di studi di approfondimento nell'ambito di progetti di tesi di laurea triennale, magistrale, di dottorato e project work di master;
- i) realizza attività in collaborazione con altri Centri o Strutture dell'Ateneo e con altri Atenei, Centri di ricerca e reti di Teaching Learning Center.

Art.3

Gestione amministrativo-contabile e programmazione

1. Ai sensi dell'art. 28 comma 1 dello Statuto e nel rispetto dei principi contabili relativi al Bilancio Unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010, il Centro ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del budget assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e può anche coordinarsi con gli altri Centri per una più efficace ed efficiente gestione delle risorse.
2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Centro può disporre di:
 - a) finanziamenti derivanti da attività istituzionali;
 - b) assegnazione di fondi da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - c) erogazione di fondi da parte di enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e non-comunitari;
 - d) risorse derivanti da attività svolte in collaborazione con altri Centri;
 - e) proventi derivanti da attività di consulenza e editoriali o da altre eventuali attività conformi agli obiettivi del Centro.

Le suddette risorse sono messe a disposizione del Centro attraverso il Bilancio Unico di Ateneo.

3. Il/la direttore/ direttrice del Centro presenta al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ciascun anno, una programmazione annuale e triennale delle attività contenente la proposta di budget di previsione dei proventi e dei costi come indicato nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo. Tale programmazione, una volta approvata, viene presentata al/alla rettore/rettrice entro il 15 ottobre di ciascun anno.
4. Il Centro può svolgere attività innovative e sperimentali, anche in coordinamento con gli altri Centri, al fine di reperire risorse aggiuntive per realizzare i propri obiettivi. La programmazione di tali attività deve essere approvata dal Consiglio Direttivo del Centro.

Art. 4

Organi del Centro

1. Gli Organi del Centro sono: il/la direttore/ direttrice del Centro, il Consiglio Direttivo e la Giunta.
2. Per l'esercizio delle diverse cariche di cui al presente articolo non è previsto alcun compenso salvo quanto previsto dallo Statuto compatibilmente con le risorse di bilancio

o salvo fondi progettuali esterni (partenariati europei, finanziamenti privati e di fondazione) che specificatamente prevedano compensi per la direzione dei progetti.

Art. 5

Direttore/direttrice del Centro

1. Il/la direttore/direttrice del Centro è nominato/a dal/dalla rettore/rettrice fra i/le docenti e i/le ricercatori/ricercatrici di ruolo presso l'Ateneo, con specifiche competenze scientifiche e didattiche nelle materie oggetto delle attività del Centro, dopo aver acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di indisponibilità di docenti e di ricercatori/ricercatrici di ruolo o in caso di mancanza fra di loro delle competenze specialistiche richieste dalla direzione della struttura, il/la rettore/rettrice può incaricare della direzione anche figure di elevata qualificazione scientifica esterne all'Ateneo.
3. Ai sensi dell'art. 28, comma 3 il direttore/la direttrice del Centro può essere sostituito/a dal il/la rettore/rettrice, in base a motivato parere approvato dal Senato Accademico.
4. L'incarico di direttore/direttrice del Centro ha durata triennale ed è rinnovabile.
5. Il/la direttore/direttrice del Centro individua e promuove le linee di coordinamento e di gestione delle attività del Centro. In particolare il/la direttore/direttrice del Centro:
 - a) rappresenta il Centro nei limiti del mandato conferitogli/le;
 - b) rappresenta il Centro all'interno dell'istanza di coordinamento dei Centri come indicato all'art. 10 del Regolamento Quadro;
 - c) propone al/alla rettore/rettrice la nomina dei docenti componenti il Consiglio Direttivo;
 - d) svolge funzioni propositive relative alle attività di ricerca e ai servizi offerti dal Centro;
 - e) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta e vigila sull'esecuzione dei deliberati;
 - f) promuove l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo del Centro;
 - g) sovrintende allo svolgimento delle attività di ricerca e di servizi realizzate dal Centro;
 - h) sottopone al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e triennale delle attività, compresa la proposta di budget di previsione dei proventi e dei costi per il futuro esercizio;
 - i) trasmette al/alla rettore/rettrice, entro il 15 ottobre di ogni anno, la deliberazione del Consiglio Direttivo relativamente a quanto indicato al precedente comma;
 - j) presenta al Consiglio Direttivo, entro il 15 marzo di ogni anno come previsto al successivo art. 8, una relazione annuale sull'attività svolta e un rendiconto gestionale, i quali sono successivamente trasmessi al/alla rettore/rettrice;
 - k) propone al Consiglio Direttivo i progetti di collaborazione con il Centro presentati da soggetti interni e esterni all'Ateneo;
 - l) propone al Consiglio Direttivo l'istituzione del Comitato Scientifico del Centro, di cui al successivo art. 9;
 - m) propone al/alla rettore/rettrice la stipula di convenzioni con enti italiani e stranieri, acquisito il parere del Consiglio Direttivo del Centro;

- n) esprime il parere sulla stipula di convenzioni proposte da altri Organi o strutture dell'Ateneo, sulle materie di propria pertinenza;
 - o) autorizza il personale assegnato al Centro a collaborare con gli altri Centri purché tale collaborazione non comporti interferenze o abbia, come conseguenza, la mobilitazione di ulteriori risorse per l'espletamento delle attività del Centro stesso;
 - p) trasmette agli Organi competenti le delibere del Consiglio Direttivo;
 - q) propone al/alla rettore/rettrice i/le direttori/direttrici dei Percorsi Formativi per la relativa nomina;
 - r) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal presente Regolamento, dai Regolamenti di Ateneo e dalle leggi vigenti.
6. In caso di assenza o temporaneo impedimento le funzioni del/della direttore/direttrice del Centro sono svolte dal/dalla docente o ricercatore/ricercatrice di ruolo del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di servizio nel ruolo più alto.
7. Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023, il/la direttore/direttrice del Centro assume le funzioni di coordinatore/coordinatrice del Centro.

Art. 6

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo interno di indirizzo, di programmazione e di sviluppo delle attività del Centro.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla direttore/direttrice del Centro almeno due volte l'anno: una per la programmazione scientifica e di budget e l'altra per la rendicontazione/monitoraggio delle attività svolte, oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
3. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) delibera sugli aspetti generali politico-organizzativi e su quelli scientifico-didattici di pertinenza del Centro;
 - b) delibera, entro il 30 settembre di ogni anno, la programmazione annuale e pluriennale di cui al precedente art. 3, relativamente ai costi e ai proventi previsti in relazione alle attività del Centro;
 - c) delibera, entro il 15 marzo di ogni anno, sulla relazione presentata dal/dalla direttore/direttrice del Centro a rendiconto e monitoraggio dell'attività svolta nell'anno precedente, come indicato al successivo art. 8;
 - d) delibera, su proposta del/della direttore/direttrice del Centro, l'istituzione del Comitato Scientifico del Centro, di cui al successivo art. 9;
 - e) delibera sull'utilizzazione di fondi disponibili, finalizzati al conseguimento delle finalità del Centro, in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - f) delibera sui progetti di collaborazione con il Centro presentati da soggetti interni e esterni all'Ateneo;
 - g) delibera sulle proposte di nuove attività presentate dal/dalla direttore/direttrice

del Centro e dal Comitato Scientifico;

h) delibera sulle richieste di collaborazione al Centro effettuate dai/dalle docenti e ricercatori/ricercatrici di ruolo dell'Ateneo, come indicato al successivo art. 7;

i) propone ai competenti Organi di governo dell'Ateneo le richieste di mezzi finanziari e di unità di personale, in relazione a motivate esigenze di funzionalità del Centro;

j) propone al Consiglio di Amministrazione gli importi delle tasse e delle quote di iscrizione relativamente alle attività del Centro;

k) formula parere preventivo in merito alla stipula di accordi e convenzioni, anche proposti da altri Organi o strutture dell'Ateneo, concernenti le attività del Centro;

l) delibera su tutte le iniziative che valgano a migliorare la funzionalità del Centro e si esprime in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, ovvero quando ne sia espressamente richiesto il parere;

m) esercita tutte le altre attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo dell'Ateneo, compresa la partecipazione all'istanza di coordinamento dei Centri prevista dall'art. 10 del Regolamento Quadro;

n) propone agli Organi di governo dell'Ateneo le modifiche al presente Regolamento;

4. Il Consiglio è composto da:

a) il/la direttore/direttrice del Centro;

b) i/le componenti della Giunta;

c) n. 4 componenti tra:

- ricercatori/ricercatrici dell'Ateneo;
- professori/professoressse di Seconda Fascia dell'Ateneo;
- professori/professoressse di Prima Fascia dell'Ateneo.

e) un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'USR.

5. A seguito di una generale valutazione legata alle attività del Centro, il/la direttore/direttrice del Centro propone al/alla rettore/rettrice i nominativi dei/delle docenti, di cui al comma 4 lettera c), che andranno a comporre il Consiglio Direttivo.

6. Previo parere del Senato Accademico, i/le docenti scelti/e per far parte del Consiglio Direttivo sono nominati/e con Decreto del/della rettore/rettrice. Essi/e restano in carica tre anni e possono essere confermati/e.

7. Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo in qualità di segretario/a verbalizzante, senza diritto di voto e senza influenza sul numero legale, una unità di personale tecnico-amministrativo afferente al Centro.

8. Il/la direttore/direttrice del Centro può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in relazione a specifici punti all'ordine del giorno e senza diritto di voto:

a) il personale tecnico-amministrativo del Centro;

b) gli/le assegnisti/e di ricerca del Centro;

c) i/le collaboratori/collaboratrici interni/e ed esterni/e all'Ateneo i cui progetti siano stati approvati dal Consiglio Direttivo;

d) gli/le esperti/e esterni/e. La loro presenza non interferisce con la definizione del

numero legale.

9. La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo può avvenire anche in modalità telematica ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali dell'Università per Stranieri di Siena in modalità telematica e mista" e non è oggetto di delega.

Art. 7

Giunta

La Giunta coadiuva il/la direttore/direttrice nel coordinamento delle attività del Centro, in particolare istruendo i punti salienti da deliberare nel corso dei Consigli direttivi.

La Giunta è composta da:

- Il/La direttore/direttrice del Centro che la presiede;
- Il/La direttore/direttrice dei/del Percorsi/o dell'area linguistica;
- Il/La direttore/direttrice dei/del Percorsi/o dell'area linguistico-letteraria e geostorica;
- Il/La direttore/direttrice dei/del Percorsi/o dell'area storico-artistica;

2. La Giunta ha funzioni di coordinare, istruire ed eseguire le deliberazioni consiliari.

3. La Giunta coadiuva il/la direttore/direttrice del Centro, che ha la facoltà di convocarla qualora lo ritenga necessario o comunque su richiesta di uno/a dei/delle componenti.

4. La Giunta decade automaticamente con la cessazione del/della direttore/direttrice del Centro.

Il/La direttore/direttrice del Centro può inoltre invitare ad assistere alle riunioni della Giunta figure che collaborino alle attività del Centro.

Art. 8

Direttori/direttrici dei Percorsi Formativi

È individuato/a, anche in comune tra più percorsi distinti, il/la direttore/direttrice del Percorso Formativo tra i/le professori/professoressa di prima o di seconda fascia dell'Università, in possesso di specifiche competenze relative al percorso.

I/Le direttori/direttrici dei Percorsi Formativi collaborano con il/la direttore/direttrice del Centro nello svolgimento delle attività inerenti i/il percorsi/o formativi/o da loro diretti/o.

I/Le direttori/direttrici dei Percorsi Formativi fanno parte della Giunta e sono nominati/e con decreto del/la rettore/rettrice su proposta del/della direttore/direttrice del Centro.

I/Le direttori/direttrici dei Percorsi Formativi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 9

Consiglio didattico del Percorso Formativo

È costituito un Consiglio didattico per ogni percorso di formazione iniziale, composto da:

- Il Direttore del Percorso Formativo che lo coordina e lo presiede;
- I/Le docenti responsabili del Percorso Formativo con compiti di insegnamento;
- Il/La tutor coordinatore;

- Un/una rappresentante degli studenti iscritto/a al Percorso Formativo.

Le modalità di elezione della rappresentanza studentesca sono definite nel Regolamento Generale di Ateneo.

Il Consiglio didattico è nominato con Decreto Rettorale, previo parere del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e i componenti sono rinnovabili.

Il Consiglio didattico:

- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo conclusivo del docente abilitato, alle competenze professionali e standard professionali minimi, e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione iniziale nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo conclusivo;
- c) propone al Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU), con le modalità previste dai regolamenti interni, l'assegnazione dei carichi didattici, anche tenuto conto dei requisiti di accreditamento dei percorsi di cui all'art. 4 del DPCM 4 agosto 2023.

Art. 10

Tutor

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Centro si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore. L'incarico di tutor è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
2. Al tutor coordinatore sono affidati,rispettivamente, i compiti di cui ai successivi commi 3 e 4.
3. Il tutor coordinatore:
 - a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso leattività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio,ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
 - c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
 - d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.
4. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione delCentro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.

5. Il Centro, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua ogni anno una verifica delle capacità di:

- a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) gestione dei rapporti con l'Università;
- d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi/colleghe, studenti/esse e famiglie.

6. Il Centro può predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari di cui al presente comma sono pubblicati dal Centro.

Art. 11

Personale del Centro

1. Fa parte del Centro il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro dall'Amministrazione centrale dell'Ateneo.
2. Possono collaborare con il Centro, in relazione a specifici progetti o programmi:
 - a) docenti e ricercatori/ricercatrici che ne facciano richiesta e le cui aree di ricerca siano affini alle finalità del Centro;
 - b) personale a contratto;
 - c) assegnisti di ricerca, borsisti/e, dottorandi/e di ricerca;
 - d) docenti di lingua italiana e CEL assegnati ai Centri CLASS e CLUSS che ne facciano richiesta, purché il loro impegno non interferisca con quello previsto per la struttura di afferenza e a seguito di autorizzazione scritta dei/delle rispettivi/e direttori/direttrici;
 - e) studiosi/e esterni/e all'Ateneo di comprovata esperienza sulle tematiche oggetto delle attività del Centro.
3. Le proposte di collaborazione sono presentate dagli/dalle interessati/e al/alla direttore/direttrice del Centro che le valuta e le presenta al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

Art. 12

Monitoraggio e rendicontazione

1. Entro il 15 marzo di ogni anno il/la direttore/direttrice del Centro presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta dal Centro, sull'utilizzo delle risorse umane e strumentali, sulle iniziative adottate ed ogni altra informazione utile alla valutazione dell'attività svolta in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Ai sensi dell'art. 54 comma 12 del Regolamento Generale di Ateneo tale relazione è tempestivamente trasmessa al/alla rettore/rettrice.

Art. 13

Comitato Scientifico

1. Su proposta del/della direttore/direttrice del Centro e su approvazione del Consiglio Direttivo, il Centro si può dotare di un Comitato Scientifico con funzioni di consulenza sulle tematiche di pertinenza del Centro.
2. Il Comitato Scientifico è composto da studiosi/e italiani/e e stranieri/e di comprovata competenza scientifica e didattica in relazione alle attività istituzionali del Centro e può annoverare anche docenti e ricercatori dell'Ateneo.
3. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza, esprime pareri e fornisce un supporto alla definizione strategica delle attività del Centro.
4. Il Comitato Scientifico è presieduto dal/dalla direttore/direttrice del Centro.
5. Anche ai/alle singoli/e componenti del Comitato Scientifico possono essere richiesti pareri su tematiche specifiche di loro competenza.

Art. 14

Norma transitoria e finale

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alle Leggi, allo Statuto, al Regolamento Quadro dei Centri di Ricerca e Servizio e al Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale.